

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 dicembre 2006

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

**Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 7 novembre 2006, n. 294.

**Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 58 del 2002, concernente le procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante** ..... Pag. 5

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia e nomina del commissario straordinario ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatone e nomina del commissario straordinario ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 dicembre 2006.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Cassiano.**  
Pag. 11

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 17 novembre 2006.

**Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Esercizio 2005.**  
Pag. 12

### Ministero della giustizia

DECRETO 31 ottobre 2006.

**Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile** ..... Pag. 15

DECRETO 6 dicembre 2006.

**Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, al Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre.** ..... Pag. 18

### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 novembre 2006.

**Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifiche sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione** ..... Pag. 19

DECRETO 20 novembre 2006.

**Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Sassari, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifiche sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione** ..... Pag. 20

DECRETO 20 dicembre 2006.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni** ..... Pag. 20

### Ministero della salute

DECRETO 29 settembre 2006.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio** ..... Pag. 24

DECRETO 11 dicembre 2006.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano** ..... Pag. 25

### Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 6 dicembre 2006.

**Determinazione del costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, riferito al mese di ottobre 2006** ..... Pag. 27

### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 dicembre 2006.

**Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura relativo all'anno 2006** ..... Pag. 29

### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 25 settembre 2006.

**Quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva** ..... Pag. 32

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Erre confezioni - Piccola società cooperativa a r.l.», in Ostuni, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 34

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa per lo sviluppo zootecnico-silvopastorale e agrituristico del Nerone - Società cooperativa a r.l.», in Apecchio, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 34

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «C.E.A. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 35

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «La Mongolfiera - Società cooperativa a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 35

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «La casa del lavoratore - Società cooperativa a r.l.», in Abbiategrasso, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 36

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «APIEMME - Società cooperativa a r.l.», in Tortona, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 36

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «ADAM - Piccola società cooperativa a r.l.», in Piovone Rocchette, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 37

DECRETO 16 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Facchinaggio e servizi S. Michele - Società cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 37

DECRETO 16 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Trani service - Società cooperativa sociale a r.l.», in Trani, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 38

DECRETO 16 novembre 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Scanzano S.r.l.», in Scanzano Jonico** .. Pag. 38

#### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

##### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 12 dicembre 2006.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Abilify (aripiprazolo)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/c n. 117/06)** ..... Pag. 39

DETERMINAZIONE 12 dicembre 2006.

**Rinegoziazione del medicinale «Thymoglobuline (immunoglobulina anitmonocitaria)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 567** ..... Pag. 40

##### Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 15 dicembre 2006.

**Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Campobasso** ..... Pag. 41

##### Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 23 novembre 2006.** Pag. 42

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 22 novembre 2006.** Pag. 43

##### Commissione di vigilanza sui fondi pensione

DELIBERAZIONE 30 novembre 2006.

**Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.** Pag. 43

##### Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2006.

**Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale relativo agli allegati dell'ACN del 1° marzo 2006 concernente l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro con i Medici specialisti ambulatoriali interni, i Medici veterinari e le altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali. (Rep. n. 2693)** ..... Pag. 49

#### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'economia e delle finanze:** Cambi di riferimento del 14 dicembre, del 15 dicembre e del 18 dicembre 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia ..... Pag. 54

##### Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fatrocortin» .. Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Narketan» .... Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario. Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tolomec» .... Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dualmix» ..... Pag. 56

**Agenzia italiana del farmaco:**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Actonel» . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Fortipan» . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Ivor» . . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Atracurium Hameln». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Recombinatex». Pag. 57

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Congescor» . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Cardicor» . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metronidazolo PH&T». Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucral» . . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico IBI» . . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina Boniscontro & Gazzone» . . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Allen» . . . . . Pag. 61

Rettifica alla determinazione n. 278 del 24 luglio 2006 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desketo» . . . . . Pag. 61

**Regione Abruzzo:** Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, recante: «Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irap e misure per il risanamento del Sistema sanitario regionale» . . . . . Pag. 61

**RETTIFICHE***AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.».**  
Pag. 62

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242****Autorità per le garanzie  
nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 29 novembre 2006.

**Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS. (Deliberazione n. 694/06/CONS).**

06A11718

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2006, n. 294.

**Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 58 del 2002, concernente le procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante.**

### IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 58, comma 3;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il proprio decreto 17 gennaio 2002, n. 58, concernente il «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover apportare disposizioni integrative e correttive al citato decreto ministeriale n. 58 del 2002, al fine di ottimizzare le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, anche mediante il contenimento dei relativi tempi di effettuazione e dei conseguenti oneri finanziari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-10005/UCL in data 3 ottobre 2006);

A D O T T A  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 gennaio 2002, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:

- 1) cultura generale;
- 2) preparazione tecnico-professionale;»;

b) all'articolo 2, comma 1, le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

«c) sedi e diario della prova d'esame scritta;»;

«d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;»;

«e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonché il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;»;

«f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonché del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12.»;

d) l'articolo 5 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole «delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:

a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;

b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.»;

3) il comma 3 è soppresso;

4) al comma 5, le parole «le prove d'esame abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta abbia»;

5) al comma 6, le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori con il grado apicale»;

e) il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: «MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA»;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Prova d'esame scritta). — 1. I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.

2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.

3. La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei.

4. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti.

5. Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»;

g) l'articolo 7 è soppresso;

h) l'articolo 8 è modificato come segue:

1) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: «Mancata presentazione alla prova d'esame scritta»;

2) al comma 1, le parole «di ciascuna delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;

3) al comma 2, le parole «ciascuna prova d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta»;

i) l'articolo 9 è soppresso;

j) l'articolo 10 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole «inserirli negli elenchi previsti all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2»;

2) al comma 2, lettera b), le parole «incarichi operativi o non operativi ricoperti,» sono soppressi;

k) l'articolo 12 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole «di cui agli articoli 9 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3»;

2) al comma 2, lettera a), le parole «punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove d'esame, di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6».

#### Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» relativa all'anno 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2006

Il Vice Ministro: VISCO

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6  
Economia e finanze, foglio n. 277

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Nota al titolo:

— Il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58, concernente «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2002, n. 85.

##### Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71:

«Art. 15 (Correttivi). — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinate le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995:

«Art. 58 (Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"). — 1.-2. (Omissis).

3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti».

— La legge 31 luglio 1954, n. 799, concernente: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181.

— La legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente: «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1957, n. 112.

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente: «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura organativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71:

«Art. 1 (*Natura e dipendenza*). — Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze».

— Si riporta il testo dell'art. 2 decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71:

«Art. 2 (*Ruoli degli ufficiali*). — 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:

- a) ruolo normale;
- b) ruolo aeronavale;
- c) ruolo speciale;
- d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale.

3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 2 (*Ministeri*). — 1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle attività produttive;
- 7) Ministero delle comunicazioni;
- 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

«Art. 23 (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, concernente: «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. prof. Vincenzo Visco, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2006, n. 137.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto 17 gennaio 2002, n. 58, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 1 (*Articolazione delle procedure di valutazione*). — 1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su:

a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;

b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:

- 1) cultura generale;
- 2) preparazione tecnico-professionale;

c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione;

d) formazione dei quadri di avanzamento».

«Art. 2 (*Promozioni conferibili e modalità di svolgimento delle procedure di valutazione*). — 1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorità da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:

a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'art. 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

b) modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure;

c) sedi e diario della prova d'esame scritta;

d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;

e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonché il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;

f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;

g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.»

«Art. 4 (Comunicazioni agli ispettori partecipanti). — 1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalità ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.

2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'art. 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonché del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'art. 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'art. 12.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.»

«Art. 5 (Commissione giudicatrice). — 1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione della prova d'esame scritta che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti.

2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:

a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;

b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.

3. (Soppresso).

4. La commissione giudicatrice può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.

5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata è costituito, laddove la prova d'esame scritta abbia luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2.

6. Ciascun comitato di vigilanza è composto da almeno due ufficiali e da uno o più ispettori con il grado apicale, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.»

— Gli articoli 7 e 9 del citato decreto n. 58 del 2002, soppressi dal presente regolamento, recavano, rispettivamente: «Prova di preparazione tecnico-professionale» e «Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame.»

— Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e 12 del citato decreto n. 58 del 2002, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 8 (Mancata presentazione alla prova d'esame scritta). —

1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova d'esame scritta, sarà considerato rinunciario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

2. Per la prova d'esame scritta, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti.»

«Art. 10 (Modalità procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti). — 1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'art. 6, comma 2, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale.

2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi:

a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a "eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi equivalenti;

b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite;

c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti;

d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di "non idoneità" all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorità giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorità, sanzioni disciplinari di stato e di corpo.

3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:

a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'art. 2;

b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato è tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'art. 2.

4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuiti ai vari titoli oggetto di valutazione.

5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, è redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.»

«Art. 12 (Formazione dei quadri di avanzamento). — 1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3, procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante.

2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue:

a) il punteggio complessivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'art. 11, è moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto così ottenuto viene sommato al punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'art. 6;

b) il totale così determinato è diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore;

c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parità di punteggio di merito, è data preferenza all'ispettore più anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.»

06G0314

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 dicembre 2006.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sabaudia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco ed a venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Sabaudia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 ottobre 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55/S.E.L. Sabaudia Area II del 31 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 29 novembre 2006

*Il Ministro dell'interno: AMATO*

06A11556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 dicembre 2006.

**Scioglimento del consiglio comunale di Galatone e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Galatone (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Orazio Luigi Vaglio;

Considerato che, in data 6 ottobre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatone (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giulia Cazzella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Galatone (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Orazio Luigi Vaglio.

Il citato amministratore, in data 6 ottobre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 218/2006 II/E.L. del 27 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatone (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia Cazzella.

Roma, 29 novembre 2006

*Il Ministro dell'interno: AMATO*

06A11557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 dicembre 2006.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Cassiano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di San Cassiano (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Raffaele Petracca;

Considerato che il citato amministratore, per effetto della sentenza del tribunale di Lecce pronunciata in

data 25 settembre 2006, divenuta irrevocabile in data 21 ottobre 2006, è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Cassiano (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di San Cassiano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Petracca.

Il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna, per un reato avente rilevanza agli specifici fini pronunciata dal tribunale di Lecce in data 25 settembre 2006, divenuta irrevocabile in data 21 ottobre 2006.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cassiano (Lecce).

Roma, 30 novembre 2006

*Il Ministro dell'interno: AMATO*

06A11558

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 17 novembre 2006.

**Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Esercizio 2005.**

### IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;

Visto, altresì, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60/2003 che, modifica il comma 1 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, prevedendo la cadenza triennale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri di riparto dei fondi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2005, concernente i criteri di ripartizione dei fondi, relativo al periodo 2005-2007;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5 e quelli presentati dalle amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con richiesta del relativo finanziamento;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Accertato, altresì, che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi del sopra menzionato art. 3;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 17 dell'11 ottobre 2006;

Sentita, ai sensi dell'art. 5; del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, come risulta dal parere espresso in data 8 novembre 2006;

Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002, la somma di 2.300.000,00 euro;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede istruttoria dei progetti è risultato necessario rimodulare le ripartizioni dei fondi nell'ambito degli impegni di spesa assunti per € 4.493.175,00 sul capitolo 5210 e per € 4.936.922,00 sul capitolo 5211 della Tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali ha debitamente provveduto a richiedere al competente Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione del prescritto decreto di variazione di bilancio per il finanziamento dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato;

Vista la nota in data 6 aprile 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato ha rappresentato di non aver potuto procedere per ragioni tecnico contabili, e che pertanto le somme relative ai finanziamenti dei progetti delle amministrazioni statali non sono impegnabili;

Atteso quindi che per tali progetti non è possibile procedere, al momento, al finanziamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione dei problemi delle minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2005, pari ad € 9.428.853,28 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'ammontare, da trasferire e liquidare alle regioni, nonché all'Università degli studi di Cagliari e Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:

Regione Basilicata (€ 176.300,00) - Regione Calabria (€ 401.095,00) - Regione Molise (€ 113.200,00) - Regione Piemonte (€ 381.439,76) - Regione Puglia (€ 324.200,00) - Regione Sardegna (€ 332.959,96) - Regione Sicilia (€ 252.600,00) - Provincia autonoma di Trento (€ 136.900,00) - Regione Valle d'Aosta (€ 126.035,00) - Regione Veneto (€ 158.340,00) - Regione Friuli Venezia Giulia (€ 2.100.000,00 - per un totale di € 4.493.069,72, gravano sul capitolo 5210 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 2 per l'esercizio finanziario 2005.

Regione Basilicata (€ 55.000,00) - Regione Calabria (€ 738.500,00) - Regione Molise (€ 130.000,00) - Regione Piemonte (€ 420.108,56) - Regione Puglia (€ 180.000,00) - Regione Sardegna (€ 2.476.175,00) - Regione Sicilia (€ 68.500,00) - Provincia autonoma di Trento (€ 135.000,00) - Regione Valle d'Aosta (€ 165.000,00) - Regione Veneto (€ 290.000,00) - Università Cagliari (€ 30.000,00) - Università di Udine (€ 47.500,00), Regione Friuli-Venezia Giulia (€ 200.000,00) per un totale di € 4.935.783,56, gravano sul capitolo 5211 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze Tab. 2 per esercizio finanziario 2005.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro  
n. 12, foglio n. 238.

RIPARTIZIONE FONDI L. 482/99 - ESERCIZIO 2005

SOGGETTO	IMPORTO
<b>REGIONE BASILICATA</b>	
001 REGIONE	67.200,00
002 PROVINCIA POTENZA	50.000,00
003 S.COSTANTINO ALBANESE	55.500,00
004 SAN PAOLO ALBANESE	58.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>231.300,00</b>

<b>REGIONE CALABRIA</b>		<b>EURO</b>
005 PROVINCIA CATANZARO		89.900,00
007 MAIDA		24.115,00
008 PROVINCIA COSENZA		218.500,00
009 COM. MONTANA POLLINO		25.000,00
010 ACQUAFORMOSA		10.000,00
011 CASTROREGIO		10.000,00
012 CERVICATI		10.000,00
013 CERZETO		10.000,00
014 CIVITA		27.500,00
015 FALCONARA		10.000,00
016 FIRMO		24.350,00
017 FRASCINETO		48.500,00
018 GUARDIA PIEMONTESE		15.000,00
019 SAN DEMETRIO CORONE		38.700,00
020 UNIONE ARBERIA		30.600,00
021 PLATACI		24.000,00
022 LUNGRO		24.000,00
023 MONGRASSANO		10.000,00
024 SAN BASILE		15.600,00
025 SAN BENEDETTO ULLANO		10.000,00
026 SAN COSMO ALBANESE		10.000,00
027 SAN GIORGIO ALBANESE		10.000,00
028 SAN MARTINO DI FINITA		24.700,00
029 SANTA CATERINA ALBANESE		10.000,00
030 SANTA SOFIA D'EPIRO		13.500,00
031 SCAZZANO ALBANESE		10.000,00
032 VACCARIZZO		10.000,00
033 PROVINCIA CROTONE		45.600,00
034 CARFIZZI		10.000,00
035 SAN NICOLA DELL'ALTO		10.000,00
036 PROVINCIA REGGIO CALABRIA		212.500,00
037 COM. MON. VERSANTE IONICO MERID.		82.600,00
038 BOVA		4.900,00
039 CONDOFURI		2.800,00
040 PALIZZI		7.230,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.139.595,00</b>

<b>REGIONE MOLISE</b>		<b>EURO</b>
042 REGIONE		197.500,00
043 MONTEMITRO		35.700,00
<b>TOTALE</b>		<b>233.200,00</b>

<b>REGIONE PIEMONTE</b>		<b>EURO</b>
044 COM. MON. VALLI PO BRONDA I.		29.968,40
045 COM. MON. VALLI GESSO E VERM.		24.702,00
046 COM. MON. VALLE STURA		32.100,00
047 COM. MON. VALLE VARAITA		26.527,76
048 COM. MON. VALLE MAIRA		100.000,00
049 CASTELDEFINO		10.000,00
050 CELLE DI MACRA		21.200,00
051 ELVA		9.550,00
052 MACRA		10.000,00
053 MELLE		4.650,00
054 PRADLEVES		10.000,00

055 ROCCAFORTE MONDOVI'	41.500,00
<b>057 PROVINCIA TORINO</b>	<b>53.500,00</b>
058 COM. MON. VAL CHISONE E G.	44.182,16
059 COM. MON. VAL PELLICE	19.950,00
060 COM. MON. ALTA VALLE SUSÀ	27.000,00
061 BARDONECCHIA	3.200,00
062 CONDOVE	20.520,00
063 EXILLES	10.000,00
064 GAGLIONE	3.368,00
065 GIARENÒ	23.360,00
066 PEROSA ARGENTINA	12.900,00
067 PONT CANAVESE	11.860,00
068 RONCO CANAVESE	6.800,00
069 SALBERTRANDO	10.700,00
070 SUSÀ	22.100,00
071 VENAUS	11.870,00
072 ORNAVASSO	180.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>801.548,32</b>

REGIONE PUGLIA	EURO
073 GRECIA SALENTINA	381.700,00
<b>074 PROVINCIA FOGGIA</b>	<b>119.700,00</b>
077 SAN MARZANO	2.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>504.200,00</b>

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	EURO
078 COMPRESORIO LADINO	112.500,00
079 FIEROZZO, FRASSILONGO, PALU'	90.000,00
080 LUSERNA	69.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>271.900,00</b>

REGIONE SARDEGNA	EURO
082 PROVINCIA CAGLIARI	30.000,00
083 DECIMOMANNU	15.000,00
084 DECIMOPUTZU	15.000,00
085 UNIONE COMUNI PARTEOLLA	30.000,00
086 ELMAS	10.000,00
088 ISILI	13.200,00
089 MARACALAGONIS	10.000,00
090 MONSERRATO	15.000,00
091 NURAGUS	10.200,00
092 NURALLAO	15.000,00
093 PIMENTEL	15.000,00
094 QUARTU S. ELENA	15.000,00
095 QUARTUCCIU	10.000,00
096 SAN NICOLÒ	10.000,00
097 SAN SPERATE	15.000,00
099 SERRI	15.000,00
101 SILIUS	10.000,00
102 SINNAI	10.000,00
103 VILLASALTO	15.000,00
104 VILLASPECIOSA	15.000,00
105 FLUMINIMAGGIORE	15.000,00
106 NUXIS	15.000,00
107 SANTADI	15.000,00
109 GENURI	15.000,00
110 SARDARA	15.000,00
111 SERRAMANNA	15.000,00
112 SERRENTI	10.000,00
113 SETZU	15.000,00
114 SIDDI	15.000,00
115 USSARAMANNA	15.000,00
116 VILLACIDRO	15.000,00
117 VILLAMAR	15.000,00
118 ARITZO	15.000,00
120 AUSTIS	10.200,00
121 BELVÌ	10.200,00
122 BITTI	15.000,00
123 BOLOTANA	13.200,00

124 DESULO	10.200,00
125 DORGALI	13.200,00
126 DUALCHI	13.200,00
127 GADONI	15.000,00
128 GAVOI	10.200,00
129 ASSOC. COMUNI IERGOLI	38.000,00
130 LEI	13.200,00
131 LOCULI	13.200,00
132 LODE	13.200,00
133 LODINE	13.200,00
134 LULA	13.200,00
135 MACOMER	15.000,00
136 MAMOIADA	13.200,00
137 MEANA SARDO	13.200,00
138 NORAGUGUME	13.200,00
139 ASL NUORO	28.200,00
140 NUORO	13.200,00
141 IX COM. MONTANA NUORESE	28.200,00
<b>142 PROVINCIA NUORO</b>	<b>84.900,00</b>
143 OLZAI	13.200,00
144 ONANI	13.200,00
145 ONIFERI	13.200,00
146 ORANI	13.200,00
147 ORGOSOLO	13.200,00
148 OROSEI	13.200,00
149 OROTELLI	13.200,00
150 ORTUERI	13.200,00
152 OSIDDA	13.200,00
153 OTTANA	13.200,00
154 OVODDA	13.200,00
155 POSADA	13.200,00
156 SARULE	13.200,00
157 SILANUS	13.200,00
158 SINDIA	13.200,00
159 SINISCOLA	15.000,00
160 COM. MONT. BARONIE	28.200,00
161 SORGONO	15.000,00
162 COM. MONT. BARBAGIA	26.741,00
163 TETI	15.000,00
164 TIANA	15.000,00
165 TONARA	15.000,00
166 TORPÈ	13.200,00
167 BAUNEI	13.200,00
168 ELINI	14.000,00
169 GAIRO	15.000,00
170 ILBONO	15.000,00
171 JERZU	13.200,00
<b>172 PROVINCIA LANUSEI</b>	<b>30.000,00</b>
173 LUCERI	15.000,00
174 OSINI	13.200,00
175 SEUI	13.200,00
176 TERTENIA	10.200,00
177 ULASSAI	13.200,00
178 URZULEI	10.200,00
179 VILLAGRANDE STRISALI	13.200,00
180 ARZACHENA	14.873,96
181 BERCHIDDA	13.200,00
182 BUDDUSÒ	10.000,00
183 BUDONI	13.200,00
184 OSCHIRI	14.000,00
185 AIDOMAGGIORE	15.000,00
186 ALBAGIARA	15.000,00
187 ALES	14.000,00
188 ARDAULI	15.000,00
189 BARATILI SAN PIETRO	15.000,00
190 BAULADU	14.000,00
191 BIDONI	15.000,00
192 BONARCADO	15.000,00
193 CABRAS	14.000,00
194 CUGLIERI	6.160,00
195 CURCURIS	15.000,00
196 FLUSSIO	15.000,00
197 FORDONGIANUS	15.000,00
198 GENONI	14.000,00
199 GHILARZA	14.000,00

200 GONNOSNÒ	15.000,00
201 LACONI	15.000,00
202 MARRUBIU	14.000,00
203 MODOLO	13.200,00
204 MOGORELLA	15.000,00
205 MOGORO	15.000,00
206 MONTRESTA	13.200,00
207 MARGONGIORI	15.000,00
208 NARBOLIA	14.000,00
209 ORISTANO	15.000,00
210 PROVINCIA ORISTANO	44.000,00
211 PALMIS ARBOREA	15.000,00
212 PAULIATINO	15.000,00
213 RIOLA SARDO	14.000,00
214 SAGAMA	13.200,00
215 SAMUGHIU	15.000,00
216 . SCANO DI MONTIFERRO	10.000,00
217 SEDILO	15.000,00
218 SENEGHE	14.000,00
219 SENIS	15.000,00
220 SIMALA	15.000,00
221 SOLARUSSA	15.000,00
222 SORRADILE	15.000,00
223 SUNI	13.200,00
224 TERRALBA	10.000,00
225 TINNURA	13.200,00
226 TRESNURAGHES	14.000,00
227 ULA TIRSO	15.000,00
228 USELLUS	15.000,00
229 VILLANOVA TRUSCHEDU	15.000,00
230 ZERFALIU	15.000,00
231 ALÀ DEI SARDI	13.200,00
233 ANELA	10.000,00
234 BONO	14.000,00
235 BONORVA	14.000,00
236 BORUTTA	13.200,00
237 BOTTIDA	13.200,00
238 BURGOS	14.000,00
239 CARGEGHE	14.000,00
240 CODRONGIANOS	14.000,00
241 COSSOINE	13.200,00
242 ESPORLATU	13.200,00
243 FLORINAS	12.700,00
244 ILLORAI	13.200,00
245 MARA	12.950,00
246 QLMEDO	12.700,00
247 OSILO	13.260,00
248 OSSI	13.550,00
249 PERFUGAS	13.200,00
250 PLOAGHE	13.550,00
251 POZZOMAGGIORE	13.550,00
252 PUTIFIGARI	13.550,00
253 ROMANA	13.550,00
254 SENNORI	13.200,00
255 TISSI	14.000,00
256 USINI	13.550,00
257 VILLANOVA MONTELEONE	13.550,00
258 REGIONE SARDEGNA	280.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.809.134,96</b>

REGIONE SICILIA	EURO
259 PALAZZO ADRIANO	87.550,00
260 CONTESSA ENTELLINA	88.750,00
261 PIANA DEGLI ALBANESI	54.900,00
262 MEZZOJUSO	89.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>321.100,00</b>

REGIONE VALLE D'AOSTA	EURO
263 REGIONE	193.235,00
264 REGIONE	97.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>291.035,00</b>

REGIONE VENETO	EURO
265 FARRA D'ALPAGO	25.200,00
266 COM. MON. LESSINIA	30.735,00
267 SELVA DI PROGNO	13.500,00
268 SAPPADA	37.400,00
269 PROVINCIA BELLUNO	219.270,00
270 COLLE SANTA LUCIA	95.650,00
272 LOZZO DI CADORE	26.585,00
<b>TOTALE</b>	<b>448.340,00</b>

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	EURO
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.300.000,00

ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	EURO
273 CAGLIARI	30.000,00
275 UDINE	47.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>77.500,00</b>

<b>Totale</b>	<b>9.428.853,28</b>
---------------	---------------------

RIEPILOGO GENERALE	
REGIONE BASILICATA	231.300,00
REGIONE CALABRIA	1.139.595,00
REGIONE MOLISE	233.200,00
REGIONE PIEMONTE	801.548,32
REGIONE PUGLIA	504.200,00
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	271.900,00
REGIONE SARDEGNA	2.809.134,96
REGIONE SICILIA	321.100,00
REGIONE VALLE D'AOSTA	291.035,00
REGIONE VENETO	448.340,00
ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	77.500,00
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.300.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.428.853,28</b>

06A11532

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2006.

**Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 490, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in

appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato «Pubblicità degli avvisi tramite internet», secondo il quale «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto altresì l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità per gli strumenti informatici»;

Ritenuta la necessità di individuare i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di procedura civile;

Sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Criteri e modalità di individuazione dei siti internet*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.

Art. 2.

*Elenco*

1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1.

2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma societaria e possono richiedere l'iscrizione per effettuare la pubblicità in uno o più distretti di Corte d'appello.

3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000,00 se richiedono l'iscrizione per un distretto di Corte di appello ed un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000,00 se richiedono l'iscrizione per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all'attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie.

4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun esercizio successivo all'iscrizione nell'elenco, le società di cui al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo all'esercizio precedente.

5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicità dei beni mobili. Per l'abilitazione alla pubblicità dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5.

Art. 3.

*Requisiti professionali e incompatibilità*

1. I soci delle società di persone o i legali rappresentanti e i soggetti preposti all'amministrazione di società di capitali, che gestiscono i siti internet che chiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, debbono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

2. I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono essere iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 delle legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. È incompatibile la qualità di socio, di legale rappresentate o di amministratore di società di persone, società cooperative e società a responsabilità limitata con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la società è iscritta nell'elenco.

4. È incompatibile la qualità di socio di società per azioni o in accomandita per azioni con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso il distretto di Corte d'ap-

pello per il quale la società è iscritta nell'elenco, se le azioni possedute eccedono il 10% del capitale sociale o la somma di euro 50.000,00.

5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche ai consulenti tecnici di ufficio e ai delegati alle operazioni di vendita di cui all'art. 591-*bis* del codice di procedura civile, incaricati o delegati nelle procedure pendenti davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la società è iscritta, nonché ai parenti ed affini fino al terzo grado, dei giudici, dirigenti amministrativi, funzionari di cancelleria, consulenti tecnici di ufficio e delegati del giudice.

#### Art. 4.

##### *Requisiti tecnici*

1. I siti iscritti nell'elenco garantiscono un livello di disponibilità del servizio pari al 99 per cento su base quadrimestrale, nei giorni feriali e del 95 per cento su base quadrimestrale nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 24.

2. I siti si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di comunicazione con gli uffici giudiziari o i soggetti delegati, di acquisizione dei dati, e di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati per ciascun servizio, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti, in pagine con accesso riservato all'autorità giudiziaria.

3. I siti si dotano di un piano in cui vengono descritte tutte le azioni e le procedure di sicurezza in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La frequenza di salvataggio dei dati è almeno giornaliera.

5. I siti sono conformi ai requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e superano la valutazione di accessibilità applicando la metodologia per la verifica tecnica di cui all'allegato A al suddetto decreto.

#### Art. 5.

##### *Modalità di iscrizione*

1. Le società che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti di Corte d'appello in cui effettuare la pubblicità, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito.

2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato,

anche sulla base di apposite verifiche che, nel caso in cui non risulti possibile utilizzare personale dell'amministrazione, possono essere effettuate anche da esperti informatici esterni, dalla stessa delegati e con costi a carico del richiedente.

3. Il Ministero della giustizia verifica l'adempimento degli obblighi assunti dai siti anche a mezzo dei servizi attivati con il portale di cui all'art. 7.

#### Art. 6.

##### *Acquisizione dei dati*

1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento telematico con l'Ufficio giudiziario e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, con modalità operative definite dal Ministero della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

2. Il sito, se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione ufficiale, acquisisce i dati per posta ordinaria, a mezzo fax, su supporto elettronico o per posta telematica, con modalità che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate, tali modalità vengono definite dall'Ufficio giudiziario previa comunicazione al Ministero della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che può disporre la modifica per garantire la sicurezza del sistema di pubblicità e l'esattezza e regolarità delle pubblicazioni.

#### Art. 7.

##### *Portale vendite giudiziarie*

1. Il Ministero della giustizia attiva il Portale vendite giudiziarie per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso.

2. Il portale è realizzato nel rispetto dei criteri dettati, per i siti delle pubbliche amministrazioni, dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.

3. Il Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, stabilisce le informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti.

4. Il Ministero della giustizia verifica, tramite il Portale, il regolare funzionamento dei siti, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 e secondo le modalità contenute nelle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3.

5. Il Ministero della giustizia certifica, tramite il Portale, l'inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli eventi significativi.

6. La certificazione viene inviata, attraverso la posta certificata del processo telematico, all'Ufficio giudiziario il giorno precedente a quello fissato per l'esperimento di vendita.

7. L'indirizzo, cui è inviata la certificazione, è unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario.

8. Il Portale pubblica, in area riservata accessibile al Ministero della giustizia e all'ufficio giudiziario che ha disposto le inserzioni pubblicitarie, i dati statistici relativi all'accesso ai siti.

Art. 8.

*Cancellazione dall'elenco*

1. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2.

2. Sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corti d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

*Il Ministro: MASTELLA*

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006  
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 12, foglio n. 376

06A11720

DECRETO 6 dicembre 2006.

**Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, al Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale è stato nominato Ministro della giustizia il sen. dott. Clemente Mastella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'avv. Luigi Li Gotti, il prof. Luigi Manconi, il sen. Alberto Maritati, la dott.ssa Daniela Melchiorre ed il dott. Luigi Scotti;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro al Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre è delegato alla trattazione degli affari di competenza dei dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

1. Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla direzione generale del personale e della formazione ed alla direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari;

2. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, con particolare riferimento agli affari internazionali di sua competenza comprendenti la partecipazione al Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la lotta alla tortura e al Comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo ed appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;

c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

e) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

f) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

g) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

h) la direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell'ambito del dipartimento per la giustizia minorile;

i) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei dipartimenti e degli uffici centrali;

j) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avvocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

L'ufficio di Gabinetto provvederà al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Roma, 6 dicembre 2006

*Il Ministro: MASTELLA*

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006  
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 13, foglio n. 83

06A11881

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2006.

**Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.**

### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata alla società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1957, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata da un credito vantato nei confronti della Regione Siciliana dovuto a titolo di contributi per assistenza sanitaria e farmaceutica anni 1976, 1977, 1978, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1973, n. 26, per un importo di € 60.349,95;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse, per un importo di € 60.349,95 nei confronti della Regione Siciliana, dovuto in base alla situazione patrimoniale presentata dall'ente al momento della sua soppressione, è trasferito ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2006

*Il Ragioniere generale dello Stato: CANZO*

06A11564